

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 17/05/2004 n. 4558
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la previsione di incameramento della cauzione provvisoria prestata da un concorrente all'appalto di opera pubblica è stata estesa anche ai partecipanti diversi dall'aggiudicatario, assumendo in tal modo una funzione di garanzia riferita non più alla stipula del contratto, bensì alla serietà e affidabilità dell'offerta. Pertanto, la sanzione dell'incameramento della cauzione de qua è correlata alla violazione dell'obbligo di diligenza - che si verifica anche con l'erronea interpretazione delle norme di gara - nelle trattative precontrattuali, con la conseguenza che il detto incameramento prescinde dall'accertata falsità delle dichiarazioni rese dalle imprese, essendo applicabile per il solo dato formale e obiettivo dell'inadempimento e restando quindi esclusa la necessità di indagini sull'elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difetta.